COMUNE DI AULETTA

(PROVINCIA DI SALERNO)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. 241/90

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2014**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Soggetti destinatari

Art. 4 - Modalità di attivazione degli interventi

Art. 5 – Presentazione delle domande

Art. 6 – Modalità di attribuzione e quantificazione delle erogazioni

Art. 7 – Decadenza dal contributo

Art. 8 – Attività sportive

Art. 9 - Contributi per iniziative turistiche, culturali, ricreative ed economiche

Art. 10 – Contributi per iniziative di solidarietà sociale

Art. 11 – Concessione di contributi indiretti

Art. 12 – Contributi in conto capitale

Art. 13 - Pubblicizzazione del regolamento

Art. 14 - Concessione di patrocinio gratuito

Art. 15 - Responsabilità

Art. 16 – Disposizioni finali

Art. 17 - Entrata in vigore

## ART. 1
## AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici, Soggetti privati ed Associazioni operanti sul territorio con iniziative dirette a favorire lo sviluppo della comunità locale.

## ART. 2
## FINALITÀ

I contributi del Comune sono finalizzati a promuovere:
- iniziative e attività che interessano il territorio dell'Ente;
- interessi sociali, assistenziali, culturali e sportivi;
- attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria o sia socio;
- attività economiche solo nel caso in cui queste assolvano un servizio di utilità pubblica.

## ART. 3
## SOGGETTI DESTINATARI

Il Comune, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, può erogare contributi ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati legalmente riconosciuti**,** Onlus, Fondazioni e Società ed altri soggetti dotati di personalità giuridica non aventi scopo di lucro e che abbiano la finalità di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale e la pratica sportiva dei cittadini.

## ART. 4
## MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento dell'Amministrazione Comunale può attuarsi:
- a domanda;
- d'ufficio (su iniziativa dell'Amministrazione Comunale).

## ART. 5
## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- lo statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- la relazione illustrativa del programma che si intende attuare;
- il periodo e la durata di svolgimento;
- il tipo d'intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
- il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
- la posizione fiscale ed il relativo codice;
- il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione, e dell'attività oggetto del contributo o dell'intervento;

- i mezzi di finanziamento in generale, nonché di quelli particolari collegati a specifiche iniziative;
- la dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro.

## ART. 6
## MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE EROGAZIONI

La Giunta Comunale definisce, con proprio atto deliberativo, quali richieste di contributo ammettere a finanziamento, nonché l'entità del beneficio economico.
Con la medesima deliberazione, la Giunta individua le iniziative dei soggetti privati e/o pubblici che si qualificano di particolare interesse, in quanto conferiscono prestigio all'intero territorio di Auletta, per le quali concede il patrocinio ed, infine, le iniziative dell'Amministrazione per le quali intende chiedere la collaborazione delle associazioni o dei gruppi.
L'approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione, potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;
- per mancato rispetto delle norme di convenzione.

## ART. 7
## DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dal Comune. Egli non potrà concorrere all'assegnazione di contributi di qualsiasi natura da parte del Comune per il triennio successivo.
Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il programma presentato.

## ART. 8
## ATTIVITÀ SPORTIVE

Possono essere concessi contributi:

- per la costruzione di impianti sportivi la cui proprietà è intestata all'Ente Locale; il contributo non potrà, comunque, mai superare il 50% del valore dell'opera ovvero il costo dei materiali impiegati;
- per l'inizio di nuove attività o discipline sportive con evidente interesse e partecipazione sociale, limitatamente al primo anno di attività, per un importo superiore ad € 350,00 da erogarsi dietro presentazione di rendiconto riguardante l'attività svolta;
- per le Associazioni che si fanno carico della gestione di impianti sportivi o zone sportive e parchi a verde ricreativo per eventi; l'importo del contributo non può superare il 50% delle spese di luce, gas, acqua, oltre ai materiali per le manutenzioni.

## ART. 9
## CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE ED ECONOMICHE

- L'Amministrazione Comunale può contribuire, mediante patrocinio e/o sovvenzioni alle iniziative svolte da soggetti che si pongano le seguenti finalità:
- sviluppo delle attività di ricerca sulla storia e la cultura locale;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionale;
- organizzazione di sagre, fiere, feste di frazioni, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali e ricreative;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche intese, anche a mezzo delle proposizioni di itinerari e di visite guidate, a far conoscere le bellezze storico-naturali- ambientali del territorio comunale;
- promozione di attività economiche a condizione che queste assolvano un servizio di pubblica utilità.

## ART. 10
## CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, l'Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap.

## ART. 11
## CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRETTI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere, a titolo di contributi indiretti, l'utilizzo temporaneo di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, gratuitamente o con la riduzione fino al 50% delle tariffe vigenti, alle Associazioni ed ai soggetti per le finalità già previsti nel presente regolamento e
per le manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro.
Le richieste di utilizzo delle strutture e delle attrezzature dovranno comunque pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle iniziative.

## ART. 12
## CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale ad Associazioni culturali, religiose, turistiche, del tempo libero, assistenziali e a privati, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.

## ART. 13
## PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione.

## ART. 14
## CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO

Il presente articolo disciplina la concessione dei patrocini gratuiti ad iniziative particolarmente meritevoli di essere sostenute moralmente dal Comune.
La richiesta di patrocinio gratuito dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere compilata in ogni sua parte contenente le seguenti informazioni:

- Nome del soggetto richiedente e generalità del proprio legale rappresentante;
- Relazione descrittiva dell'iniziativa nella quale dovranno essere illustrate le finalità ed i tempi di svolgimento della medesima.

## ART. 15
## RESPONSABILITÀ

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente regolamento.
Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno, deliberarne la revoca.
La concessione di attrezzature e strutture è vincolata all'uso autorizzato e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per l'uso improprio o non autorizzato degli stessi.

## ART. 16
## DISPOSIZIONI FINALI

Per richieste riguardanti contributi, sovvenzioni o sussidi non specificatamente previsti nel presente disciplinare, sarà compito del Consiglio Comunale deliberare in merito, di volta in volta.

## ART. 17
## ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.